



## LETTERA PER IL CLIENTE

# Bilancio delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022.

27 marzo 2023

Ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e Coop) si distinguono in **micro-imprese**, **piccole e medie imprese**, **grandi imprese**, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti<sup>1</sup>:

Definizione	Totale Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Dipendenti	Tipologia di bilancio
<b>Micro-imprese</b>	(fino a) 175.000 euro	(fino a) 350.000 euro	(fino a) 5	Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
<b>Piccole e medie imprese</b>	(fino a) 4.400.000 euro	(fino a) 8.800.000 euro	(fino a) 50	Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
<b>Grandi imprese</b>	(oltre) 4.400.000 euro	(oltre) 8.800.000 euro	(oltre) 50	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

<sup>1</sup> Questi limiti non devono essere confusi con i limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull'art. 2477 c.c.



Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro imprese.

### **Adempimenti e termini per la predisposizione e l'approvazione del bilancio**

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo (Consiglio d'amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il **progetto di bilancio** da sottoporre all'esame degli organi di controllo ed all'approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, **almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo**.

Il fascicolo completo di bilancio deve poi restare **depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea**, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione. Il fascicolo si compone di:

- bilancio della società (come da tabella precedente);
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate;
- un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
- relazioni degli amministratori;
- relazione dei sindaci;
- relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 2364 c.c. (richiamato anche dall'art. 2478-bis per quanto compete alla S.r.l.) prevede che *"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. (n.d.r. Relazione sulla gestione) le ragioni della dilazione"*.

**ATTENZIONE:** Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio del 2020 a



causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19), **il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.**

**ATTENZIONE:** La conversione in legge del decreto Milleproroghe (art. 3, comma 10-undecies, D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023) ha riproposto la norma che permette le **assemblee “da remoto”**.

Anche per il 2023 è stata prorogata la normativa, promulgata nel contesto pandemico da Covid-19, che deroga le norme che ordinariamente regolano le modalità svolgimento delle assemblee (ordinarie e straordinarie) di società ed enti non commerciali, al fine di permettere il loro svolgimento in maniera regolare ma evitando assembramenti.

In particolare è consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie** possano prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- con esclusivo riferimento alle S.r.l., ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c., se l'atto costitutivo lo prevede, si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti.

Tutto ciò premesso i termini legati all'approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022 sono:



- **entro il 31 marzo 2023**, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l'organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l'organo amministrativo potrà provvedere entro il 15 aprile;
- **entro il 15 aprile 2023** tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito<sup>2</sup> ed **entro il 30 aprile 2023** (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), si deve riunire l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni dell'organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

**ATTENZIONE:** Dal 2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell'art. 2477 c.c., come modificato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Da quest'anno la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

I bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono quindi provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

<sup>2</sup> È possibile la rinuncia al termine da parte dell'unanimità dei soci





STUDIO DENTI & ASSOCIATI  
Via Aspromonte n. 55  
08100 Nuoro - Tel 0784.33414  
email: [info@studiodenti.com](mailto:info@studiodenti.com)  
[www.studiodenti.com](http://www.studiodenti.com)